



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU n.10225

Bari, 19 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il d.d.g. n. 58 del 25.07.2013 (in G.U. n.60 del 30.07.2013 – IV serie sp.) con cui il D.g. per il personale scolastico dispone l'attivazione di percorsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS) da parte degli atenei e delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'art.15, comma 1 ter e 16 bis del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 come modificato ed integrato dal D.M. 25 marzo 2013, riservati a docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999 – 2000 e fino all'a.s. 2011 – 12 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall' a.s. 2008 – 09;
- VISTO Il decreto n.45 del 22.11.2013 del Capo dipartimento per l'Istruzione, concernente l'attivazione e l'organizzazione dei PAS;
- VISTE le note ministeriali AOODPIT n. 2053 del 27.9.2013, n.2306 del 23.10.2013 , n.2352 del 30.10.2013 e n.11970 del 8.11.2013, con le quali si forniscono indicazioni in merito al riconoscimento dei servizi validi per l'ammissione ai percorsi in argomento;
- VISTA la rilevazione, fatta dal Gestore del SIDI, delle domande di partecipazione ai PAS regolarmente prodotte ai sensi dell'art.3 del precitato d.d.g. n.58/2013 utilizzando la procedura informatica POLIS, nel prescritto termine di scadenza (ore 14.00 del 05.09.2013);
- TENUTO CONTO dei prescritti requisiti di accesso relativi al servizio, al titolo di studio o eventuali abilitazioni possedute da ciascun aspirante per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento richiesto;
- PRESO ATTO delle dichiarazioni rese nella domanda on-line degli aspiranti, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, in ordine al possesso dei requisiti di ammissione ai corsi speciali abilitanti;
- ESAMINATI i reclami pervenuti a seguito della pubblicazione degli elenchi provvisori degli aspiranti ammessi e degli aspiranti esclusi dalla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali per la regione Puglia, di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e all'allegato 2 alla nota AOODRPU.8854 del 18/11/2013;
- TENUTO CONTO di ulteriori accertamenti e approfondimenti effettuati su talune situazioni;
- RITENUTO di dover rettificare, in regime di autotutela, gli elenchi provvisori di cui alla precitata nota AOODRPU.8854 del 18/11/2013;

DECRETA

Art.1 - Sono ammessi ai PAS di cui al d.d.g. n.58 del 2013, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI, i candidati di cui ai seguenti elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- a) - elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti di competenza degli Atenei
- b) - elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti di competenza dei Conservatori di musica
- c) - elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti di competenza delle Accademie di BB.AA.

Art.2 - Le domande on-line, recanti le dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità dagli aspiranti in ordine ai requisiti di accesso al PAS, sono rimesse per i prescritti controlli agli Uffici Scolastici Territoriali, tenendo conto della provincia in cui ricade l'ultima sede di servizio di ciascun aspirante. Le domande degli aspiranti che hanno indicato una sede fuori regione sono assegnati all'UST di Foggia. Nel caso in cui fosse accertata, in occasione dei controlli sulle dichiarazioni, la mancanza dei requisiti per l'ammissione al PAS, il competente dirigente dell' UST provvederà ad escludere immediatamente l'aspirante dalle procedure abilitanti, con provvedimento motivato da notificare anche agli Atenei e alle Istituzioni AFAM interessati.

Art.3 - Sono esclusi dai percorsi speciali abilitanti, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI, i candidati di cui all'accluso elenco **d)**. In quest'ultimo elenco, che è parte integrante del presente decreto, accanto a ciascun nominativo è segnato il motivo dell'esclusione.

Art.4 – Dopo che gli Atenei e le Istituzioni AFAM pugliesi avranno definito l'offerta formativa ed avranno istituito, ai sensi dell'art.15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/2010 e ss.mm., i correlati percorsi abilitanti speciali, si provvederà ad assegnare i singoli candidati alle varie sedi universitarie.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto è pubblicato in data odierna all'albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale sul sito web www.pugliausr.it.

per IL DIRETTORE GENERALE
Franco Inglese
IL DIRIGENTE
Corrado Nappi